

SERVIZIO DEMANIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 257/2018

Viste le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

Visto che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis.);

Visto che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo compresi gli ambiti portuali a decorrere dal 1 gennaio 2002;

Vista l'istanza pervenuta in data 13/06/2018 prot 14546, con la quale l'Associazione Amici del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia, in persona del suo presidente pro-tempore Enrico Giovanelli, chiede l'autorizzazione all'occupazione di un'area demaniale marittima nella parte terminale del Molo di Levante nel Porto di Castiglione della Pescaia, per lo svolgimento dello spettacolo piromusicale del giorno 23/08/2018 ;

Dato atto che il richiedente, per l'esecuzione della manifestazione pirotecnica ha individuato la ditta Glitter s.r.l. con sede in località Valpiana a Massa Marittima (Gr);


Visto il nulla osta rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia;

Rilevato che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

Rilevato che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;

Vista la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Circolare n. 90 del 27/07/1999 che così recita: "Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (..) sono rilasciate senza formalità istruttoria;



Visto Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il punto 10 dell'art 59 del Reg. Cod. Nav.

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alle suddette occupazioni temporanee di area demaniale marittima;

Rende Noto

Che dal giorno 23/08/2018 dalle ore 08:00, al giorno 24/08/2018 alle ore 04:00, la Glitter s.r.l. con sede in località Valpiana a Massa Marittima (Gr), occuperà un'area demaniale marittima adiacente alla Darsena nel Porto di Castiglione della Pescaia, per la realizzazione della manifestazione piromusicale del giorno 23/08/2018 delle ore 11:00, come rappresentato nella cartografia allegata alla presente ordinanza;

In caso di condizioni atmosferiche avverse, lo spettacolo pirotecnico verrà effettuato il giorno 24 agosto 2018 negli stessi orari e pertanto la suddetta area demaniale marittima sarà occupata fino al giorno 25.08.2018 alle 04:00.

Ordina

- Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario è valido dal giorno 23/08/2018 dalle ore 08:00, fino al giorno 24/08/2018, alle ore 04:00, specificando che in caso di condizioni atmosferiche avverse, lo spettacolo pirotecnico verrà effettuato il giorno 24 agosto 2018 negli stessi orari e pertanto la suddetta area demaniale marittima sarà occupata fino al giorno 25.08.2018 alle 04:00.
- La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
- Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cure e spese.
- La presente ordinanza non esime l'interessato dall'obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessarie. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav.

Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle aree demaniali autorizzate.

